



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

## COMUNICATO STAMPA

Roma, 4 aprile 2012

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Augusto De Luca, **Presidente FF**; dall'Avv. Angelo Venturini, dall'Avv. Franco Matera, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante A.I.A.**, e dei Signori Salvatore Floriddia e Paola Anzellotti alla Segreteria, si è riunita il giorno 4 aprile 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(414) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TATIANE ALMEIDA FREIRE (Calciatrice non tesserata), LARA VARANI (dirigente della Società ASD Città di Pescara Calcio a 5), Società ASD CITTA' DI PESCARA CALCIO A 5 ▪ (nota N°. 6605/723pf11-12/AA/ac del 22.3.2012).**

Visto l'art. 23, CGS la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre), da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, in quanto inaffittivi nella attuale, con l'ammenda di € 600,00 (€ seicento/00).

Infligge inoltre:

- squalifica per 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali al momento dell'eventuale tesseramento della Sig.ra Freire Tatiane Almeida;
- inibizione di giorni 40 (quaranta) giorni alla Sig.ra Lara Varani;

**(376) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE AMADORI (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società US Albinoleffe Srl, attualmente tesserato in prestito per la Società FBC Unione Venezia Srl), SERGIO GARLANDO (Agente di calciatori), Società UC ALBINOLEFFE Srl ▪ (nota N°. 5843/1894pf10-11/SP/blp del 28.2.2012).**

Visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) a carico della Società UC Albinoleffe Srl.

Infligge:

- 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, per il calciatore Davide Amadori;
- 2 (due) mesi di sospensione della licenza e € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda per l'agente di calciatori Sergio Garlando.

**(393) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA TURCHETTA (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società AC Cesena Spa, attualmente tesserato in prestito per la Società Bellaria Igea Virtus Srl), VINCENZO**

**BUONGIOVANNI (Agente di calciatori), Società AC CESENA Spa ▪ (nota N°. 5947/163pf11-12/SP/blp del 2.3.2012).**

Visto l'art. 23, CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il calciatore Gianluca Turchetta, 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, con l'ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00);
- per l'agente Sig. Buongiovanni Vincenzo, la sospensione della licenza per 40 (quaranta) giorni con ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00).

Infligge alla Società AC Cesena Spa l'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

**(377) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LORENZO BIAGINI (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società FC Treviso Srl), GIULIO ZANNI (Agente di calciatori) ▪ (nota N°. 5840/160pf11-12/SP/blp del 28.2.2012).**

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- per il calciatore Lorenzo Biagini, la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, con l'ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00);
- per l'agente Giulio Zanni, 2 (due) mesi di sospensione della licenza con l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);

**(225) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BENASSI e ENRICO PARESCHE (Direttori Sportivi), FERDINANDO CAROTENUTO (all'epoca dei fatti, tesserato per la Società US Sanremese Calcio), ANTONINO IMBORGIA (tesserato per la Società US Grosseto FC), LUCIANO CAFARO (Amministratore unico della Società US Grosseto FC), Società US SANREMESE CALCIO e US GROSSETO FC ▪ (nota N°. 3652/777pf10-11/SS/MA/fc del 5.12.2011).**

Visto l'art. 23, CGS la Commissione disciplinare nazionale, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Fabrizio Benassi e Enrico Paresce, la sanzione di 40 (quaranta) giorni di inibizione con ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) ciascuno;
- per Ferdinando Carotenuto la sanzione di 40 (quaranta) giorni di inibizione;
- per Imborgia Antonino, la sanzione di 73 (settantatre) giorni di inibizione con l'ammenda di € 7.300,00 (€ settemilatrecento/00);
- per la Società US Sanremese Calcio, la sanzione dell'ammenda di € 1.600,00 (€ milleseicento/00);

Infligge al Sig. Luciano Cafaro la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due).

\* \* \* \* \*

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Augusto De Luca, **Presidente FF**; dal Dr. Giorgio Cancellieri, dall'Avv. Franco Matera, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante A.I.A.**, e dei Signori Salvatore Floriddia e Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 4 aprile 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(362) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SOLONI (all'epoca dei fatti, Presidente della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa ▪ (nota N°. 5672/1455pf10-11/GT/dl del 23.2.2012).**

**(363) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO BONOMETTI (all'epoca dei fatti, tesserato quale dirigente della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa ▪ (nota N°. 5671/1454pf10-11/GT/dl del 23.2.2012).**

Visto l'art. 23 CGS, la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Stefano Bonometti.

Infligge al Sig. Maurizio Soloni la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) e alla Società AC Montichiari Spa, la ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

**(364) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO SFASCIOTTI (all'epoca dei fatti, consigliere della Società Foligno Calcio Srl), Società FOLIGNO CALCIO Srl ▪ (nota N°. 5670/398pf11-12/GT/dl del 23.2.2012).**

La Commissione Infligge le seguenti sanzioni:

- a Stefano Sfasciotti: mesi 1 (uno) di inibizione;
- Società Foligno Calcio: ammenda 1.000,00 (€ mille/00).

\* \* \* \* \*

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente; dall'avv. Alessandro Vannucci, dall'avv. Massimo Vasquez Giuliano, con l'assistenza dell'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA e del Signor Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 4 aprile 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(394) – APPELLO DEL SIG. MIRCO VASSALLO (calciatore tesserato per la Società ACD Rapallo R. 1914) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 47 del 24.2.2012).**

La Commissione in accoglimento del ricorso, riduce a quaranta giorni la squalifica inflitta in primo grado e dispone la restituzione della tassa versata.

L'intero dispositivo delle sentenze è consultabile sul sito [www.figc.it](http://www.figc.it) (sezione comunicati ufficiali)